



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Convegno Nazionale AMI

Potenza 5 ottobre 2012

Accoglienza del paziente minore di età

Dr.ssa Lucia Venezia

***Psicologo Dirigente Psicoterapeuta presso i consultori dell'ASP di
Potenza***

Accoglienza del paziente minore di età: L'ascolto dei minorenni in ambito giudiziario

Un buon ascolto si determina se si crea una “relazione”, se si entra in una sorta di “risonanza empatica” col bambino, attraverso una “comunicazione efficace” e l’ascolto attivo.

L'ascolto del minore è un diritto, non un obbligo.

- È obbligo dello Stato far rispettare tale diritto, dando il “giusto peso” all’opinione del minore tenendo in considerazione l’età e la maturità dello stesso.
- Bisogna tenere in considerazione che maggiore è l’impatto della questione sul minore, più importante è la valutazione della sua maturità.
- Il minore ha diritto, infine, di essere informato sugli esiti del procedimento con appositi meccanismi di feed-back.

“Capacità di discernimento” del minore

- Si tratta di una capacità sommamente relativa, in quanto non acquisita da tutti i soggetti nello stesso momento e quindi non correlabile all'età.
- Prima di ascoltare il minore occorre osservare il livello di sviluppo e provare a comprendere i suoi processi logici, il livello di ragionamento concreto e/o più o meno astratto.

“Ad ogni età c’è una modalità di riferire i fatti a seconda degli script mentali che si possiedono” (Lavandera, 2011)

Gli adulti hanno grande difficoltà ad ascoltare i bambini, relegandoli in una condizione di pre-determinata inferiorità e inattendibilità. Lasciare uno spazio di ascolto e di accoglienza per e nell’interesse del bambino vuol dire restituirgli uno spazio di verità.

La suggestionabilità

Il grado in cui la codifica, l'immagazzinamento, il recupero, e il racconto vengono influenzati da una serie di fattori interni ed esterni. Tale fenomeno non è dovuto solo a fattori cognitivi, ma anche sociali. Quindi la “suggestionabilità” è un fenomeno contesto-dipendente e non può essere solo relativa alla considerazione dei tratti personologici (Ceci e Brunk, 1995).

La suggestionabilità del minore

- Per il minore è importante rimarcare che è opportuno “non solo raccontare la verità, ma riferire soltanto ciò che si ricorda”.
- Il minore è portatore di narrazioni ma anche di emozioni, che non possono essere in alcun modo ignorate.
- È utile, in tal senso, imparare a prestare attenzione al “non verbale” che rappresenta un elemento indicativo e complementare di una realtà.

Raccomandazioni per l'ascolto del minore

Alfabeto della relazione col minore di
Pazè (2003)

Relazione col minore

- Il minore deve essere informato (dai genitori o dal suo curatore/tutore) in precedenza dell'incontro con il giudice e delle condizioni del suo svolgimento;
- Il minore non deve subire lunghe attese;
- Il minore non deve essere incontrato in luoghi spersonalizzati o a lui non adatti;
- Il minore deve essere messo a proprio agio, pertanto è necessario lavorare accuratamente sulla sua accoglienza. Il giudice deve presentarsi puntualmente e adeguatamente nonché informato sulle motivazioni per cui ha richiesto l'incontro.
- È preferibile che il minore interagisca con un unico interlocutore, che possa chiaramente essere identificato (giudice o suo delegato) e che possibilmente rimanga suo referente nel tempo.

Relazione col minore

- Il minore non deve essere ingannato in relazione alla possibilità che il giudice possa mantenere il segreto sul suo ascolto, in quanto parte integrante del giudizio;
- Il minore deve avere spazio/tempo per poter raccontare e in tal senso il giudice deve mettersi in una posizione di “ascolto attivo” e formulare le sue domande solo dopo aver instaurato con lui un rapporto fiduciario.
- Il minore deve essere approcciato attraverso un linguaggio semplice e il più possibile adeguato alla sua età, evitando termini giuridici/psicologici da parte di chi lo ascolta.
- Il minore non va in alcun modo pressato, ossia non bisogna tentare di far dire al bambino qualcosa che possa confermare ciò che chi ascolta già crede o desidera;
- Il minore deve aver spiegato, alla fine del suo ascolto, il significato che ha avuto l'incontro con chi l'ha sentito e per quanto possibile, che la natura e il contenuto delle decisioni che lo riguarderanno, terranno conto di quanto da lui detto.

È consigliabile che l'ascolto del minore non avvenga in presenza di "pubblico".

Esso non deve subire la disattenzione data, ad esempio, dalla scarsa conoscenza degli atti di chi si trova ad interagire con lui.

Importante è “sostenere” e non “suggestionare” il minore

- Bisogna creare una relazione in cui l'altro può essere percepito come una risorsa.
- L'empatia è la base su cui costruire una relazione che permetta al minore di aprirsi e raccontare di sé e del suo mondo.
- Attraverso domande aperte si può favorire la narrazione del minore e cogliere tutte le informazioni necessarie.

I racconti dei bambini (attraverso le narrazioni) nel corso dello sviluppo:

- 4-5 anni: i bambini possono avere ricordi, dell'anno precedente ad esempio, che sono abitualmente limitati e qualche immagine visiva di conoscenza concettuale. I ricordi, se presenti, sono meno dettagliati e meno organizzati rispetto a quelli di bambini più grandi;
- 5-7 anni: i ricordi iniziano ad avere una prima strutturazione;
- 8-10 anni: i ricordi cominciano ad presentare strutturazione, contenuto e organizzazione simili all'adulto.

Lo psicologo giuridico

Competenze cliniche, dell'età evolutiva, psicopatologiche, ma anche normative.

Compiti dello psicologo giuridico

- Creare in primis un rapporto umano e rispettoso, dove sperimentare la fiducia nell'altro e gettare le basi per una possibile relazione d'aiuto.
- Incentivare l'inizio di una cura, una terapia, già immediatamente dopo il momento in cui il perito abbia diagnosticato la presenza di un trauma.
- Scoprire i meccanismi di funzionamento del minore, ossia la sua struttura di personalità e dare al contempo spazio alla conoscenza della sua organizzazione familiare. Come afferma Malagoli Togliatti (2002) bisogna indagare i modelli familiari con i suoi miti, le sue relazioni e interazioni e la storia trigenerazionale.
- Utilizzare diversi test psicodiagnostici (disegni, test di livello, test del Rorschach, test proiettivi, ecc.).

Modalità di ascolto del minore

- Utilizzare la massima cautela nella scelta del momento cui accedere all'incidente probatorio, tenendo conto delle esigenze di segretezza da un lato e di contrazione delle audizioni dall'altro;
- Svolgere l'esame in una stanza con il vetro specchio; nella stanza dove si svolge il confronto processuale tra le parti è opportuno che le questioni siano verbalizzate o registrate;
- Non sono raccomandabili modalità che prevedano la comunicazione costante di chi svolge l'esame e le parti attraverso telefoni o altoparlanti;
- Evitare le domande suggestive, inopportune anche se poste da giudice. Qualora qualcuna delle parti insista, la richiesta dovrà essere annotata al verbale;
- Effettuare le contestazioni evitando di leggere interi brani del precedente verbale, rappresentando in forma semplice i contenuti difformi, con l'obiettivo di farsi spiegare le diversità;
- Valorizzare il verbale riassuntivo dell'incidente probatorio che dovrà dare conto di tutte le criticità emerse durante l'atto – dalla richiesta di domande suggestive, alle opposizioni.

Attendibilità

La valutazione dell'attendibilità è la scienza psicologica che indica come fisiologico lo svelamento progressivo, laddove dichiarazioni "allarmanti" per attendibilità sono quelle "robot like"; la sovrapponibilità e la coerenza devono riguardare il nucleo centrale del fatto.

Questioni problematiche

- Nell'attivazione di prassi distorte che assegnano allo psicologo il compito di valutare l'attendibilità delle testimonianze, delegando al tecnico una valutazione giurisdizionale centrale nell'ambito dei processi in questione;
- Nella disomogeneità dei metodi di psicodiagnosi: si registrano orientamenti diversi in relazione al rilievo che viene assegnato all'approccio "clinico" del perito;
- Nella tendenza a standardizzare le richieste di approfondimento psicodiagnostico, prescindendo dall'analisi dei tratti emergenti del caso concreto;
- La gestione non accorta della psicodiagnosi forense rischia di consegnare allo psicologo una "delega in bianco" sulla valutazione dell'attendibilità giudiziale;

Questioni problematiche

- Tale comportamento è stato più volte censurato dalla Corte di Cassazione ed è unanimemente ritenuto inopportuno dagli psicologi forensi. È invece condivisa la necessità di compiere ogni sforzo per evitare sovrapposizioni di ruoli;
- Deve inoltre essere valutato se il ricorso all'accertamento tecnico sia necessario;
- Un minore in età scolare o adolescenziale che non presenti particolari problemi di personalità o specifiche patologie potrebbe anche essere ascoltato presumendone l'idoneità a testimoniare come autorevolmente suggerito dalla Corte di legittimità;
- Per il minore in età prescolare la comunicazione passa attraverso l'espressione delle emozioni, piuttosto che delle parole e si esprime attraverso il gioco e le manifestazioni extraverbali a esso collegati. L'apporto dei tecnici in tal caso è fondamentale.

La scelta dell'esperto

- Lo psicologo che effettua l'ascolto dovrà avere una formazione psicoterapeutica;
- Lo psicologo non dovrà aver svolto (né svolgerà in seguito) attività psicoterapeutica o di sostegno psicologico al minore che andrà ad ascoltare;
- Lo psicologo non dovrà aver svolto, né svolgerà in seguito, colloqui, attività psicoterapeutica o di sostegno ai genitori, nonché incarico di CTP per i genitori.

Bibliografia e sitografia

- **Capri P. (2007)**, *“La metodologia psicologica in ambito forense: attendibilità clinica e giudicizaria”*, AIPG Newsletter n°28 in www.aipgitalia.org
- **Gulotta G. (2009)**, *Sapersi esprimere. La competenza comunicativa*, Giuffrè, Milano.
- **Gulotta G., Ercolin D. (2004)**, *La suggestionabilità dei bambini: uno studio empirico*, in *Psicologia e Giustizia* n.1, in www.psicologiagiuridica.com
- **Malagoli Togliatti M., Lubrano Lavadera A. (2002)**, *Dinamiche relazionali e ciclo di vita della famiglia*, Il Mulino, Bologna.
- **Malagoli Togliatti M., Lubrano Lavadera (a cura di) (2011)**, *Bambini in tribunale. L'ascolto dei figli contesi*, Raffaello Cortina, Milano.
- **Malagoli Togliatti M., M. Montinari (a cura di) (1995)**, *Famiglie divise. Versi percorsi tra giudici, consulenti e terapeuti*, Franco Angeli, Milano.
- **Malagoli Togliatti M., Di Benedetto R. (a cura di) (2007)**, *“Ascoltare il minore nella consulenza tecnica d'ufficio”*. In *link – Rivista scientifica di psicologia*, 10, pp. 16-22.
- **Pazè P. (2003)**, *“I provvedimenti giurisdizionali per il minore nella crisi della famiglia e nella crisi del rapporto genitore/prole”*. Convegno Nazionale Roma, 17-19 novembre.
- **Pazè. P.(2004)**, *l'ascolto del minore* in www.minoriefamiglia.it
- **Oridine degli Psicologi del Lazio, (2011-2012).**, *Linee Guida per l'ascolto del minore nelle separazioni e divorzi*, pp.31-32.